AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DEI COMMISSARI ESTERNI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DELLA CUC DELL'AREA NOLANA

Si rende noto che questa Stazione Appaltante intende procedere alla formazione dell'Albo dei Commissari di gara per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEV), ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023.

ART.1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione

L'istituzione dell'Albo è finalizzata ad integrare - qualora necessario - la Commissione Giudicatrice, composta da dipendenti interni della SA delegante, attraverso l'individuazione di soggetti esperti e qualificati, da nominare nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 93 del Codice, che prevedono quale criterio di selezione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, para-concorsuale né, parimenti, prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette all'Ente ed eventualmente alle amministrazioni aderenti per le procedure indette autonomamente l'individuazione dei soggetti ai quali affidare incarichi di componente della commissione giudicatrice, secondo le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 93.

I componenti della Commissione saranno scelti prioritariamente tra i dipendenti con inquadramento giuridico di dirigente, a seguire, tra il personale titolare di Elevata Qualificazione che abbiano maturato specifiche competenze professionali, da valutarsi secondo i criteri di cui al successivo punto

a. delle amministrazioni socie dell'Agenzia dell'area nolana;
b. delle amministrazioni aderenti alla CUC dell'Area nolana;
c. di altra Amministrazione aggiudicatrice;

in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

La gestione dell'Albo Commissari è di esclusiva competenza della CUC che, di volta in volta, sceglie i componenti delle commissioni, applicando i criteri di cui all'art. 3, fermo restando il possesso del requisito dell'esperienza nella materia specifica oggetto del contratto.

ART.2 - Requisiti per l'iscrizione all'elenco dei Componenti esperti di commissione giudicatrice

Possono essere ammessi all'iscrizione:

- dipendenti con inquadramento giuridico di dirigente ovvero titolare di Elevata Qualificazione delle amministrazioni socie dell'Agenzia dell'area nolana
- dipendenti con inquadramento giuridico di dirigente ovvero titolare di Elevata Qualificazione delle amministrazioni aderenti alla CUC dell'area nolana
- dipendenti con inquadramento giuridico di dirigente ovvero titolare di Elevata Qualificazione di altra Amministrazione aggiudicatrice ovvero Docenti universitari;
- professionisti esterni la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi che contemplino un'attività (non marginale) relativa al settore di riferimento, con comprovata esperienza nello stesso;

Non possono essere nominati commissari:

- coloro che, nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, sono stati componenti di organi di indirizzo politico dell'Agenzia dell'area nolana;

- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;
- coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

I candidati possono chiedere l'iscrizione o il rinnovo per una specifica categoria, in ragione dei requisiti posseduti.

ART.3 - Presentazione delle manifestazioni di interesse

Gli interessati possono presentare la manifestazione di interesse inviandola esclusivamente a mezzo piattaforma telematica TUTTOGARE https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/albo_fornitori/dettaglio.php?codice=12 compilando il form on line. Non sono ammesse modalità d'invio diverse da quella prescritta.

ART.4 - Criteri di nomina dei Commissari di gara

La nomina dei commissari delle Commissioni giudicatrici dell'Albo dei Commissari della CUC avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, competenza e rotazione, in conformità alle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

In particolare:

A. Trasparenza

1. Al fine di garantire la massima chiarezza e accessibilità del processo di selezione, è assicurata la pubblicazione dei *curricula* dei commissari nominati, in coerenza con i criteri di trasparenza stabiliti dall'art. 93, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.

B. Competenza

1. La maggioranza dei commissari deve essere composta da soggetti "*esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto*", come prescritto dall'art. 93, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.
2. La scelta dei commissari avviene sulla base del criterio della competenza professionale, che viene verificata per ciascun candidato mediante l'esame del *curriculum* e della documentazione allegata alla domanda di iscrizione all'Albo, con particolare riferimento a:
    - titoli di studio,
    - esperienze professionali, anche in ambiti omogenei e non necessariamente identici allo specifico oggetto del contratto;
    - iscrizione ad ordini o collegi professionali, quando pertinente;
    - incarichi svolti e funzioni ricoperte in ambiti affini al settore di gara.

C. Rotazione

1 Per garantire un elevato livello di imparzialità e prevenire concentrazioni di incarichi, la nomina dei commissari avviene assicurando un'adeguata rotazione, secondo i principi indicati dall'art. 93, comma 3 del Codice

Nomina della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice prevista dall'art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici è nominata con Disposizione del Responsabile della CUC, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, di norma pari a tre, elevabile a cinque nei casi in cui la natura dell'appalto richieda ulteriori professionalità o quando la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, in conformità ai limiti numerici previsti dall'art. 93, comma 2.
3. La Commissione può essere affiancata da un segretario, con funzioni di supporto.
4. Il RUP può far parte della Commissione giudicatrice, ex art. 93, comma 3, del Codice.

ART.5 - Modalità di aggiornamento e variazione di dati

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni saranno effettuati a cura e responsabilità del dichiarante, il quale è tenuto periodicamente a verificare che le informazioni trasmesse siano corrette, complete e attuali ed a comunicare tempestivamente all'Ente ogni eventuale variazione.
La CUC è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuale variazione.
In ogni momento, la CUC ovvero la SA che decidesse di utilizzare l'elenco per procedure indette autonomamente qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere ai soggetti iscritti l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo.

ART.6 - Durata dell'iscrizione

L'iscrizione agli elenchi dei Componenti esperti di Commissione giudicatrice ha validità permanente, fino all'emanazione di un nuovo avviso pubblico. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, con le modalità che verranno indicate nell'avviso pubblico.

ART.7 - Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

La cancellazione dagli elenchi è disposta nei seguenti casi:

a) per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di ammissibilità;
b) per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di moralità e di compatibilità;
c) per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti di carattere generale e idoneità professionale in occasione delle verifiche espletate dalla CUC/SA, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dalle false dichiarazioni;
d) per mancata tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute sui dati forniti in sede di iscrizione agli elenchi;
e) per accertata grave negligenza o malafede verso la CUC/SA;
f) per formale richiesta del soggetto già iscritto;
g) per revoca dell'incarico, come previsto al successivo art. 11.

Nei casi di cui sopra dalla lettera a) alla lettera e), la CUC - prima di procedere all'esclusione - invia apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l'indicazione dei fatti addebitati e l'assegnazione di un congruo termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi.
La cancellazione per le cause di cui ai punti dalla lettera a) alla lettera e) ha di regola efficacia interdittiva biennale e la nuova iscrizione avverrà esclusivamente su richiesta dell'interessato. In caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, la CUC può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva perenne.
In caso di false dichiarazioni si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e si provvederà all'immediata cancellazione dagli elenchi con efficacia di durata commisurata alla gravità dei fatti.

In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dagli elenchi verrà trasmessa a mezzo PEC e riporterà adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione.

ART.8 - Obblighi dei componenti la Commissione giudicatrice

Gli esperti inseriti nell'elenco sono tenuti a garantire:

- la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte presso la sede della CUC;
- la disponibilità immediata a svolgere l'incarico all'interno della Commissione giudicatrice nei tempi, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente della Commissione;
- la disponibilità a concludere celermente l'attività.

Il pagamento del compenso è subordinato al rispetto delle predette prescrizioni e la liquidazione sarà disposta quando il provvedimento di aggiudicazione non sarà passibile di alcun ricorso giurisdizionale.

ART.9 - Conferimento dell'incarico

Al momento dell'accettazione dell'incarico di che trattasi, i commissari designati dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., previa presa visione dell'elenco degli operatori economici in gara, l'inesistenza delle cause di incompatibilità ed esclusione o di conflitto di interesse secondo le previsioni di cui all' art. 93 comma 5 lett. c) del codice.

I candidati che saranno scelti per l'incarico di componente della Commissione giudicatrice dovranno:

a. prendere visione di tutti i documenti di gara ed in particolare delle caratteristiche del lavoro/servizio/fornitura contenute nel capitolato e relativi allegati;
b. nel caso la nomina comprenda l'incarico di verifica della documentazione amministrativa, di procedere alla verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata ed alla valutazione della conformità a quanto prescritto dal Bando e Disciplinare di Gara per la successiva ammissione dei concorrenti idonei, previo eventuale soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice;
c. procedere alla valutazione delle offerte tecniche ammesse secondo gli elementi di valutazione contenuti nel disciplinare di gara e attribuire il relativo punteggio;
d. nel caso la nomina comprenda procedere all'apertura delle offerte economiche e redigere la graduatoria finale dei concorrenti;
e. qualora richiesto dal RUP, fornire supporto allo stesso per la valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse;
f. inviare i verbali e tutti gli atti predisposti dalla Commissione al RdP presso la CUC per gli atti consequenziali;
g. considerare che le attività dei precedenti punti a), b), c), d), e) dovranno essere portate a termine fino al completamento della procedura di proposta di aggiudicazione della gara.

Come previsto all'art. 93 comma 5 lett. c) del Codice, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione stessa.

L'Esperto inserito nell'elenco, prescelto quale componente della Commissione giudicatrice può motivatamente rinunciare all'incarico ma, una volta accettato, non può interrompere il lavoro iniziato, tranne che per eccezionali giustificati motivi, comunicati e ritenuti validi dal RdP, pena la cancellazione dall'elenco. In caso di tre rinunce consecutive all'incarico sarà disposta la cancellazione di ufficio dall'elenco dell'Esperto.

ART.10 - Revoca degli incarichi

Gli incarichi conferiti possono essere revocati per accertata grave negligenza o malafede, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme di legge o del presente regolamento.

La revoca dell'incarico comporta la cancellazione automatica dall'elenco dell'Esperto.

ART.11 - Compenso

L'incarico di commissario di gara o di componente del seggio di gara, ove affidato a personale interno alla SA delegante, è svolto a titolo gratuito in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

Le spese relative alla Commissione sono inserite nella voce spese tecniche nel quadro economico, tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

Ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso omnicomprensivo, escluso oneri accessori, determinato con riferimento all'oggetto del contratto, secondo i seguenti elementi:

a) importo a base d'asta;
b) grado di complessità generale della valutazione tecnica;
c) numero dei lotti;
d) numero offerte;
e) tipologia di criteri di attribuzione di punteggi.

Il RUP
Dr. Angelo GAMBARDELLA